



REGIONE DEL VENETO

PO FEAMP
2014 | 2020**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 par.1 lett. k) Reg. (UE) n. 508/2014***Priorità n. 2 – Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze***Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura****Obiettivo Tematico 4****“Sostenere la transazione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”****1. MISURA****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. K)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	4 - Sostenere la transazione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura.
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.13

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per il paragrafo dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplato dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a ridurre l'impatto negativo dell'acquacoltura sull'ambiente e le acque, in linea con l'obiettivo tematico di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse previsto tra gli obiettivi tematici della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020 (Obiettivo Tematico 4).

Considerando che il consistente consumo energetico dei processi produttivi richiede il ricorso a energie alternative quali quelle rinnovabili o quelle derivanti dai processi di produzione, la Misura intende sostenere gli interventi che aumentino l'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:



025c388f



<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese acquisite
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012.
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore <ul style="list-style-type: none"> - viene presentato un piano aziendale; - viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto; - per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi.
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi.
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquisite esistenti o di costruzione di nuove imprese acquisite sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013).
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- l'aumento dell'efficienza energetica;
- la promozione della conversione delle imprese acquisite verso fonti rinnovabili di energia.

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli per la piscicoltura, avanotterie, per l'acquacoltura estensiva del tipo molluschicoltura.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Per gli interventi della presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 624.731,21= di cui:

- Euro 312.365,61=(50%) quota FEAMP;
- Euro 218.655,92=(35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 93.709,68=(15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla seguente misura, è fissato in euro 120.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 30.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.



Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1 gennaio 2018. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec. In particolare deve essere presentata: una relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato; un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria prevista con quella proposta in sede di variante (eventualmente anche nel computo metrico estimativo); eventuali elaborati grafici oggetto di variazione.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 del 11 ottobre 2018, disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n.181 del 11 ottobre 2018.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio gli stipendi di altro personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- investimenti per l'istallazione di impianti multitrofici integrati;
- investimenti per l'istallazione di sistemi a ricircolo;
- sviluppo di progetti pilota;
- sperimentazione di nuove tecnologie di allevamento off-shore e di sistemi di gestione e rilevamento open-sea;
- opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- implementazione di metodi di produzione integrata;
- conversione di allevamenti in policoltura;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese



025c388f



quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature d'ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque entro il termine stabilito per l'esecuzione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- specie acquicole per allevamento di Organismi Geneticamente Modificati;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti forniti da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;



025c388f



- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n.50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisti di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole certificate;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
- a mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e comunicare ogni variazione relativa al conto corrente dedicato;
- al rispetto di quanto previsto in tema di Stabilità delle operazioni dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.



025c388f



Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività svolta e ambito telematico, qualifica del personale utilizzato, ricadute attese dell'innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico dell'impresa.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi (installazione impianti ad energia rinnovabile, ecc.);
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali Iva. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Va tenuto presente che:

- la relazione tecnica deve riportare:
 - obiettivi dell'intervento;
 - ricadute attese, anche in relazione alla finalità della misura;
 - ubicazione;
 - descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai quali esse rispondono;
 - preventivo del costo globale dei lavori;
 - fonti di finanziamento del progetto;
 - modalità di erogazione del sostegno: (conto capitale e conto interessi);
 - breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
- la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
- se il richiedente è una **società**, in aggiunta alla documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell'Allegato A, deve essere prodotta copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Per la documentazione per il richiedente in forma di impresa acquicola, di cui al paragrafo 7, lettera B) dell'Allegato A va tenuto presente in particolare che:

- gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale, una relazione indipendente sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto e, ove l'importo degli investimenti sia superiore a 50.000,00= Euro, uno studio di fattibilità comprendente una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi;
- gli imprenditori che già operano nel settore devono presentare un business plan redatto da un professionista qualora l'investimento superi di oltre tre volte il fatturato medio dell'impresa rilevabile dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate.

In caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell'Allegato A, deve essere presentata con le seguenti precisazioni:

- qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste;
- la valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, necessaria nel caso che l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, va sempre presentata qualora l'intervento rientri nelle aree Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata dall'autorità competente;



025c388f



In caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera G) dell' Allegato A deve essere presentata con le seguenti precisazioni:

- in caso di interventi su impianti già esistenti, ricadenti all'interno di Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale.

Al solo fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione R1, R3, R4 di cui al paragrafo 7 del presente bando, va presentata la seguente documentazione, ove ricorrono i presupposti:

- documentazione relativa alle certificazioni di prodotto o di processo;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante il possesso della qualifica di coltivatore diretto ovvero di imprenditore agricolo professionale;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante l'impiego nell'impresa di coadiuvanti (impresa familiare).

Ai sensi dell'art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare ed al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio posti ad una distanza superiori ad 1 km dalla costa, deve essere rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette;

In particolare dovranno essere esclusi gli investimenti relativi agli allevamenti ittici dalle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. Salvo diverso motivato avviso della Commissione VIA, il divieto è riferibile solo alla realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura, nonché ad interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.

Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) n. 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Per la identificazione delle ZVN si fa riferimento alla documentazione pubblicata nel sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

“<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>”.

Fatto salvo quanto sopra indicato, la Misura si applica all'intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:



N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/ <i>topic</i> di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic = 0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media =<40 anni	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazioni di coadiuvanti ¹ (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede l'integrazione con forme di autoproduzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O2	L'operazione prevede la realizzazione di un impianto ad una <i>smart greed</i>	C=0 NO C=1 SI	1	
O3	L'operazione prevede interventi volti all'aumento dell'efficienza energetica dell'impianto	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 S	1	
O5	L'operazione prevede la sostituzione di motori elettrici con motori di classe IE3 e IE2 (Regolamenti IEC 60034-2-1)	C=0 NO C=1 S	0,8	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

¹ Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis



025c388f



8. INTENSITÀ DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE², qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) n. 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:

Misura	Codice indicatore	Indicatore	Unità di misura
2.48-3 - Art. 48.1. k - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura	N.A.	Non Applicabile	
	2.4	Variazione del volume della produzione dell'acquacoltura biologica	Tonnellate
	2.5	Variazione del volume della produzione con sistema di ricircolo	Tonnellate
	2.6	Variazione del volume della produzione acquicola certificata nell'ambito di sistemi di sostenibilità volontaria	Tonnellate
	2.7	Imprese acquicole che prestano servizi ambientali	Numero
	2.8	Posti di lavoro creati	Numero
	2.9	Posti di lavoro mantenuti (ETP)	Numero

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

² Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o eventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".



025c388f

